



REGIONE SICILIANA

DIPARTIMENTO BENI CULTURALI
E DELL'IDENTITA' SICILIANA

SERVIZIO TUTELA E ACQUISIZIONI. PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la L.R. 1 agosto 1977, n.80;

VISTA la L.R. 7 novembre 1980, n.116;

VISTO il D.I. 26 settembre 1997;

VISTO il decreto interassessoriale n.6137 del 28.5.1999, pubblicato nella G.U.R.S. n.39 del 20.8.1999;

VISTO l'art. 7 della L.R. 15 maggio 2000, n. 10;

VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e sue modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004, sopra richiamato, come sostituito dall'art. 27 del D. Lgs. n. 157/2006;

VISTO il D. Lgs. n. 118 del 23.06.2011 e ss. mm. e ii;

VISTA la nota n. 920 del 15.03.2005, con la quale sono state impartite direttive da questo Assessorato alle Soprintendenze sui criteri di quantificazione della sanzione pecuniaria ex art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004;

VISTO il D.P.Reg. n. 723 del 17.02.2025 di conferimento dell'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento regionale BB.CC. e I.S. all'Ing. **Mario La Rocca**, in attuazione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 39 del 14.02.2025;

VISTI il D.D.G. n. 30 del 14.01.2025 con il quale è conferito all'arch. **Silvia Occhipinti** l'incarico di dirigente responsabile del "Servizio S3 – Tutela e Acquisizione. Pianificazione Paesaggistica" di questo Dipartimento e il D.D.G. n. 890 del 19.02.2025 con il quale Le si conferisce delega alla firma degli atti di competenza in ordine alla irrogazione delle sanzioni pecuniarie ex artt. 160 e 167 del D. Lgs. n. 42/2004;

VISTA la L.R. n. 1 del 09.01.2025 "Legge di stabilità regionale 2025-2027" pubblicata nella G.U.R.S. (P.I.) n. 3 del 15.01.2025 e la L.R. n. 2 del 09.01.2025 di bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2025-2027, pubblicata nel Supplemento Ordinario alla G.U.R.S.(P.I.) n. 3 del 15.01.2025;

VISTA la Deliberazione n. 2 del 16.01.2025 con cui la Giunta Regionale Siciliana ha approvato il Documento tecnico di accompagnamento e il Bilancio finanziario gestionale per il triennio 2025/2027;

VISTO il D.P.R.S. n. 5098 del 07.09.1966, pubblicato nella G.U.R.S. n. 51 del 22.10.1966, ed il relativo verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Messina, affisso all'albo pretorio del Comune di Lipari il 19.04.1964 (data decorrenza del vincolo), con il quale è stato dichiarato di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'art. 1 della L. 1497/39, l'intero territorio comunale dell' isola di Lipari, comprendente le isole di Vulcano, Filicudi, Alicudi, Stromboli e Panarea;

VISTO il D.A. del 23.02.2001 di approvazione del Piano Territoriale Paesistico delle Isole Eolie, pubblicato nella G.U.R.S. n. 11 del 16.03.2001;

CONSIDERATO che la ditta **XXXX** ha eseguito nel comune di XXXX, la modifica dei prospetti (porte, finestre e finestre-luce) in due corpi di fabbrica, oltre ampliamento della tettoia a copertura del terrazzo, modifica della tipologia di copertura dei terrazzi da incannucciato a manto di tegole, realizzazione di una tettoia, messa in opera di scala a chiocciola in ferro battuto, collocazione di alcuni tratti di ringhiera in legno lungo il perimetro della terrazza e di un pergolato in legno, infine la ristrutturazione del box auto esterno con la realizzazione di alcuni tratti in muratura perimetrale;

CONSIDERATO che le opere suddette sono da considerarsi abusive, ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. n. 42/2004, come sostituito dall'art. 16 del D. Lgs. n. 157/2006, perché realizzate senza la preventiva autorizzazione della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina;

VISTA l'autorizzazione n. 73376 del 09.09.2025 trasmessa sul Portale Paesaggistica Sicilia in data 18.11.2025, con cui la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina, ai sensi della circolare n. 2 del 18.08.2016 e integrazione prot. n. 44797 del 22.09.2016, ha rilasciato preavviso di accoglimento dell'istanza presentata dalla ditta succitata, ai sensi dell'art. 167, comma 5, ritenendo ammissibile la compatibilità paesaggistica delle opere abusive di che trattasi, subordinando il rilascio del parere definitivo al pagamento dell'indennità pecuniaria ai sensi dell'art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i e al rispetto delle condizioni imposte dalla Soprintendenza di Messina nel suddetto preavviso:

- sia eliminata la chiusura a vetri sul terrazzo a piano primo lato ovest del corpo di fabbrica principale già interessato dall'ampliamento della tettoia a copertura, in quanto non conforme con le indicazioni tipologiche di carattere paesaggistico, che vietano le chiusure perimetrali, con strutture vetrate e in legno o altro materiale, in quanto compromettono l'aspetto formale dei prospetti interessati;

VISTA l'autorizzazione n. 73376 del 09.09.2025 e l'allegata scheda relativa all'applicazione dell'indennità pecuniaria ex art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., con la quale la Soprintendenza di Messina ha determinato, ai sensi dell'art.3, Il comma, del D.I. 26.09.1997, come applicato con il suddetto decreto interassessoriale n.6137/99, **774,69** (Euro 516,46 + Euro 258,23) il profitto conseguito con la realizzazione delle opere abusive, assimilate alla tipologia n. 4 e 7 della tabella allegata al citato decreto 6137/99, che stabilisce in misura fissa i valori delle suddette tipologie, trattandosi di opere eseguite in area di notevole interesse paesaggistico, e in



REGIONE SICILIANA

Euro zero il danno causato al paesaggio, in quanto la stessa Soprintendenza nella citata autorizzazione ha dichiarato l'assenza di danno al paesaggio tutelato;

RITENUTO, ai sensi dell'art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004, come sostituito dall'art. 27 del D. Lgs. n. 157/2006, e dell'art. 4 del D.L. 26.09.1997, di dovere ingiungere nei confronti del trasgressore il pagamento della maggiore somma tra il danno causato al paesaggio ed il profitto conseguito, e ciò anche nell'ipotesi in cui dalla predetta valutazione emerge che il parametro danno sia pari a zero;

RITENUTO opportuno comminare a carico del trasgressore il pagamento dell'indennità pecuniaria, anziché l'ordine di demolizione in quanto le opere abusivamente costruite arrecano lieve pregiudizio all'ambiente vincolato;

CONSIDERATO l'approssimarsi della chiusura dell'esercizio finanziario 2025, il termine per il pagamento della suddetta sanzione è il 31.12.2025.

DECRETA

Art. 1) La ditta **XXXX**, domiciliata a **XXXX**, è tenuta a pagare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004, come sostituito dall'art. 27 del D. Lgs. n. 157/2006, la somma di **Euro 774,69** da imputarsi sul cap. 1987 – Capo 14, Titolo 1, Categoria 5, Rubrica 2, Codice E. 3.02.02.01.999, quale indennità per il profitto conseguito con la realizzazione delle opere abusive.

La somma di cui al presente articolo dovrà essere versata, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2025, tramite il sistema di pagamento **PagoPA**, utilizzando l'apposito bollettino trasmesso insieme al decreto.

A comprova dell'avvenuto pagamento della predetta indennità, **copia della ricevuta di pagamento dovrà essere prodotta nella sezione Allegati-altri documenti della relativa pratica nel Portale Paesaggistica Sicilia.**

Qualora il versamento non venga effettuato entro il termine prefissato, questo Assessorato procederà **coattivamente** alla riscossione della somma sopra indicata nei modi di legge.

Art.2) Col presente decreto è accertata la somma di **Euro 774,69**, sul cap. 1987, capo 14 dell'esercizio finanziario 2025.

Art. 3) Ai sensi dell'art. 33 del R.D. 3 giugno 1940, n. 1357, e secondo i criteri e le modalità previste nella circolare n. 7/2013, consultabile nel sito web di questo Assessorato al seguente indirizzo: www.regione.sicilia.it/beniculturali, è consentito il pagamento rateizzato **“per importi pari o superiori ad Euro 2.400,00”**.

Art. 4) La ditta suddetta, per armonizzare l'edificio con l'ambiente circostante, dovrà attenersi alle prescrizioni della predetta **autorizzazione n. 73376 del 09.09.2025** della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Messina.

Il Comune di XXXX vorrà trasporre dette condizioni in seno al titolo concessorio, apponendo allo stesso un congruo termine decadenziale per l'esecuzione degli interventi da parte del titolare della concessione. Alla verifica del mancato adempimento il Comune adotterà gli interventi di competenza previsti dalla vigente normativa (L.R. 37/1985; C.G.A. 16/12/1997, n. 1080).

Art. 5) Il presente decreto sarà trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line, ai sensi dell'articolo 68 della legge regionale 12 agosto 2014 n. 21 e successivamente sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale per la registrazione ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale del 15 aprile 2021 n. 9.

Art. 6) Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al Giudice Amministrativo entro 60 giorni dalla data di ricezione del provvedimento medesimo, ovvero, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni decorrenti dalla data di ricezione del presente decreto.

Palermo 24-11-2025

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
F.to (Arch. Silvia Occhipinti)